

## PROTOCOLLO DI AZIONE VIGILANZA COLLABORATIVA CON LA PROVINCIA DI BOLZANO ALTO ADIGE

### PREMESSO CHE:

- l'art. 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice) definisce le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- l'art. 213 comma 3 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dispone che l'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice;
- l'art. 213, comma 3 lettera h) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dispone che per affidamenti di particolare interesse l'Autorità svolge attività di vigilanza collaborativa, attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara.
- L'attività di vigilanza esercitata ai sensi dell'art. 213, comma 3 lettera h) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o, comunque, contrastanti con le disposizioni di settore;
- detta attività si svolge in presenza dei presupposti e secondo le modalità procedurali disciplinati dal Regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2017;
- l'art. 3 del predetto Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa, dispone che le stazioni appaltanti, prima di indire una procedura di gara, possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza preventiva finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformità alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento dell'intera procedura di gara;
- l'art. 4 del citato Regolamento individua specifici presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di carattere prevalentemente preventivo, per essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma deve incentrarsi su particolari specifici casi ad alto rischio di corruzione;
- a tal fine, il richiamato art. 4 indica come di particolare interesse:
  - a) gli affidamenti disposti nell'ambito di programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico;
  - b) gli affidamenti disposti a seguito di calamità naturali;

c) gli interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;  
d) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 100.000.000 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 15.000.000 di euro rientranti in programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari;  
anche al di fuori delle ipotesi appena elencate, l’Autorità può disporre l’accoglimento di istanze di vigilanza collaborativa, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo, ovvero, di rilevate situazioni anomale e, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali; infine, la vigilanza collaborativa può essere richiesta dalle stazioni appaltanti anche nei casi in cui uno o più contratti siano stati oggetto dell’applicazione delle misure di cui all’art. 32, comma 1, del d. l. n. 90 del 2014.

### CONSIDERATO CHE

- con nota acquisita dal protocollo generale al n. 45152 del 17 giugno 2020, il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige ha rappresentato di aver intrapreso un importante e complessa riorganizzazione del trasporto pubblico locale che include per la scelta dei nuovi concessionari attraverso una procedura di gara ad evidenza pubblica dell’importo di circa 800 milioni di euro, che sarà espletata dall’Agenzia per i Contratti Pubblici della Provincia;
- già in precedenza, la Provincia aveva richiesto ed ottenuto la sottoscrizione di un Protocollo di vigilanza collaborativa ai sensi dell’art. 213 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, avvenuta in data 7 dicembre 2018;
- tuttavia, durante la vigenza del predetto Protocollo, la procedura di aggiudicazione non è stata più espletata in quanto il Consiglio Provinciale, con la L.P n. 3/ 2019 ha inteso dar corso ad un sistema misto che prevedeva l’assegnazione del servizio ad una società in house;
- si tratta di procedura per la quale erano già stati ritenuti sussistenti i presupposti per lo svolgimento della vigilanza collaborativa, in ragione del rilevante importo economico della stessa;
- con Comunicato del 1° aprile 2020, il Presidente dell’Autorità ha manifestato la disponibilità dell’Autorità al potenziamento dell’attività di vigilanza collaborativa, da svolgere comunque nell’ambito delle previsioni dell’art. 213, comma 3, lettera h), del d.lgs. n. 50/2016 e del Regolamento ANAC sull’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2017;

### TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche ‘l’Autorità’) nella persona del suo Presidente f.f., Francesco Merloni

E

la Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige (di seguito anche “la Provincia”), nella persona del suo Presidente, Arno Kompatscher

sottoscrivono il presente

### PROTOCOLLO DI AZIONE

## Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di azione.

## Articolo 2 (Finalità)

1. Il presente Protocollo disciplina lo svolgimento dell'attività di vigilanza collaborativa preventiva, come meglio indicato nei successivi articoli, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale.

2. Ai fini dell'efficacia della vigilanza medesima, nei successivi articoli viene individuato, all'interno di aree particolarmente critiche o di azioni/misure rilevanti, un numero limitato di specifici affidamenti sui quali espletare l'attività disciplinata dal Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2017.

3. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo le modalità ed i termini indicati dal già richiamato Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, con il fine di assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti.

## Articolo 3 (Oggetto)

1. L'attività che l'Autorità porrà in essere riguarda la procedura di gara per l'individuazione dei nuovi concessionari del servizio trasporto pubblico di linea extraurbana con autobus, che sarà bandita dall'Agenzia per i contratti pubblici della provincia di Bolzano (di seguito anche "Agenzia").

## Articolo 4 (Procedimento di verifica)

1. Formano oggetto di verifica preventiva i seguenti documenti della procedura di affidamento:

- determina a contrarre o provvedimento equivalente;
- bando di gara o lettera di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata;
- disciplinare di gara;
- capitolato;
- schema di contratto/convenzione;
- provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
- elenco dei partecipanti alla gara;
- elenco dei nominativi dei subappaltatori;
- elenco dei nominativi degli eventuali ausiliari;
- provvedimenti di esclusione;
- provvedimenti di aggiudicazione, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione;
- ogni altro atto, determinazione o documento predisposto dalla stazione appaltante nell'ambito della fase di aggiudicazione.

Formano altresì oggetto di vigilanza i verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, i quali sono trasmessi successivamente alla sottoscrizione, prima dell'adozione di provvedimenti con rilevanza esterna.

2. L'Autorità si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività collaborativa.

## Articolo 5

### (Ulteriori forme di collaborazione)

1. È fatto obbligo per la Provincia e per l’Agenzia che opera da stazione appaltante, di rendere una motivazione, anche sintetica, delle ragioni per le quali si utilizzano eventualmente poteri in deroga al Codice dei contratti, nonché la pubblicazione integrale della motivazione medesima sul sito istituzionale e l’invio della stessa all’Autorità.

2. La Provincia anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo di Azione, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo può promuovere verifica preventiva di documentazione e atti di gara o eventuali fasi della procedura di gara o dell’esecuzione dell’appalto, richiedendo l’intervento diretto, anche ispettivo, dell’Autorità.

3. La Provincia si impegna ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento la seguente clausola:

“La Provincia Autonoma di Bolzano (e/o l’Agenzia) si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014”.

Resta ferma la facoltà della Provincia di introdurre la suddetta clausola anche in accordi contrattuali ulteriori ed al di fuori delle ipotesi di affidamento di contratti pubblici.

4. La Provincia si impegna a promuovere la sottoscrizione da parte degli operatori economici di patti di integrità con che contengano la clausola di cui al comma 3 del presente articolo, anche ai fini e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 17 Legge 190/2012.

5. La Provincia si impegna a fornire all’Autorità tempestive informazioni in merito ai contratti nei quali sono state contestate violazioni delle clausole e condizioni predisposte nei bandi per prevenire tentativi di infiltrazione criminale.

## Articolo 6

### (Procedimento di vigilanza collaborativa)

1. Il procedimento di verifica si articola secondo le seguenti modalità:

I. gli atti di cui al precedente articolo 4 sono trasmessi all’Autorità preventivamente alla loro formale adozione da parte della Provincia e/o della Agenzia che opera quale stazione appaltante;

II. a seguito della trasmissione l’Autorità esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni;

III. in particolare, qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell’Autorità, l’ANAC formula un rilievo motivato e lo trasmette alla Provincia e/o all’Agenzia stazione appaltante,

In tale ipotesi, la Provincia e/o l’Agenzia:

a. se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l’atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato;

b. se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all’Autorità e assume gli atti di propria competenza.

## Articolo 7

### (Durata)

1. Il presente Protocollo ha durata di un anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

#### Articolo 8 (Verifica intermedia)

1. Dopo i primi sei mesi di collaborazione l’Autorità e la Provincia procederanno ad una prima verifica dell’efficacia delle attività poste in essere anche al fine di provvedere all’aggiornamento o adeguamento dell’oggetto della collaborazione per i successivi sei mesi.

2. Dopo i primi sei mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo di Azione, la Provincia invia all’Autorità un report relativo ai procedimenti/contratti che sono stati oggetto di vigilanza collaborativa specificando:

- la data di pubblicazione degli atti oggetto di vigilanza collaborativa;
- lo stato del procedimento;
- la presenza di eventuali contestazioni/riserve/contenzioso.

Il contenuto del suddetto report viene tenuto in considerazione ai fini della valutazione di cui al precedente comma 1.

#### Articolo 9 (Richieste di accesso agli atti)

1. Le richieste di accesso agli atti che riguardino, nello specifico, le note con cui l’Autorità rende le proprie osservazioni nell’espletamento della vigilanza collaborativa ai sensi del presente Protocollo, saranno trattate ed istruite esclusivamente dalla Provincia tramite l’Agenzia, che si impegna a concedere l’accesso alle stesse.

#### Articolo 10 (Prerogative della Provincia Autonoma di Bolzano)

1. Le attività svolte dall’Autorità nell’ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane prerogativa esclusiva della Provincia Autonoma di Bolzano, né in alcun modo possono limitarne la responsabilità.

Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all’ANAC.

Il Presidente f.f. dell’Autorità  
Nazionale Anticorruzione

Francesco Merloni

Il Presidente della Provincia Autonoma  
di Bolzano Alto Adige

Arno Kompatscher